



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2018-2019

## Comunicato Ufficiale N°428 del 17/05/2019

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione dell'11 aprile 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO DE PASCALIS, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

**RICORSO DEL CALCIATORE MASSARO MATTEO (ASD. GS FIANO ROMANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 SGS DEL 21/03/2019**  
**(Gara: FIANO ROMANO – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 16/03/2019 –Torneo Under 16 Regionali Maschili)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il ricorso in epigrafe avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 182 del 21.03.2019 con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica al giocatore Massaro Matteo fino al 31.05.2019, esaminati gli atti ufficiali, al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione sia sproporzionata e che sia stata adottata sulla base di un'errata ricostruzione fattuale e ne chiede, quindi la riforma.

Deduceva, in particolare, il ricorrente che lo stesso, nell'incontro di che trattasi, non aveva proferito verso l'arbitro ripetute frasi offensive e minacciose.

Insisteva così nelle considerazioni svolte nel ricorso escludendo di aver indirizzato tali offese all'arbitro.

Questa Corte sentito il ricorrente ed esaminati gli atti, ritiene che le argomentazioni del reclamante possano in parte ritenersi assumibili.

Infatti, dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova ex art.35 comma1, 1.1. CGS - emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società.

L'arbitro riferisce infatti, nel proprio rapporto che il calciatore Massaro del Fiano Romano al termine della gara si rivolgeva con frasi offensive al direttore di gara per poi di nuovo continuare verso gli spogliatoi insultando con la seguente frase :” sto coglione negro”; per tali motivi la squalifica comminata al calciatore Massaro deve ritenersi in linea con il codice di condotta di giustizia sportiva ex art. 11, primo comma, in quanto l'espressione discriminatoria usata dal giovane calciatore suscita non solo sdegno, ma sicuramente contrasta con valori assoluti quali: lealtà, correttezza, aggregazione sociale che rappresentano una sana realtà sportiva nel territorio provinciale volta a promuovere lo spirito di gioco e di agonismo.

Tutto ciò premesso il CGS prevede espressamente all'art.11, primo comma che costituisce comportamento sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore...o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale tenendo conto del comportamento collaborativo con gli organi inquirenti del calciatore Massaro

#### DELIBERA

Di riformare la decisione impugnata, comminando la squalifica a carico del calciatore MASSARO Matteo a 10 gare.

La tassa ricorso va restituita.

^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 9 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO,  
LIVIO ZACCAGNINI

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. GENS CANTALUPO 2.0 F.C. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00 E RISARCIMENTO DANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.83 LND DELL'11/04/2019**

**(Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – REAL VAZIA del 6/04/2019 – Campionato di Terza Categoria Rieti)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla Soc. Gens Cantalupo 2.0 FC, con il quale chiede l'annullamento del provvedimento dell'ammenda di Euro 150,00, per il comportamento minaccioso e violento dei suoi sostenitori, ritenendosi estranei ai fatti loro imputati e quindi non responsabili;

Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale, il direttore di gara, ha evidenziato chiaramente la condotta violenta, al termine della gara, dei sostenitori della società ricorrente;

Considerando che gli atti di gara fanno piena prova, così come previsto dall'art.35 del C.G.S.; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SIMBOLI EMANUELE PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.403 LND DEL 3/05/2019**

**(Gara: CITTA DI VALMONTONE – DINAMO LABICO del 28/04/2019 – Campionato di Prima Categoria)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.415 del 10/05/2019**

La A.S.D. Dinamo Labico impugnava davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato per tre gare, il calciatore Simboli Emanuele, per aver rivolto espressioni offensive e minacciose all'indirizzo dell'arbitro, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni.

A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che il calciatore Simboli non avesse minacciato il direttore di gara, ma si fosse limitato ad "*offenderlo solamente*" ed avesse abbandonato il terreno di gioco senza ulteriori conseguenze; chiedeva, pertanto una riduzione della squalifica del proprio calciatore.

Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di poter ridurre la sanzione.

Infatti dal referto arbitrale emerge che al 13° del secondo tempo, il calciatore Simboli Emanuele, veniva espulso per somma di ammonizioni.

Alla notifica del provvedimento disciplinare, batteva le mani all'indirizzo dell'arbitro in segno di scherno, proferendogli frasi gravemente offensive.

Alla luce di ciò, la sanzione irrogata dal giudice di primo grado appare congrua e meritevole di conferma.

In conclusione, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.

La tassa ricorso va incamerata.

**Pubblicato in Roma il 17 maggio 2019**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli